

STUDIO NOTARILE LAURORA

Notaio Nicola Laurora
Piazza Bologna n. 2 - Roma
tel. 0645674350 - fax 0645437268
nlaurora@notariato.it
www.notaiolaurora.it

S.R.L. SEMPLIFICATA O S.R.L. ORDINARIA – CONSIGLI UTILI PER LA SCELTA

Nella valutazione circa la convenienza o meno della scelta di questo tipo sociale rispetto alla s.r.l. ordinaria, occorre considerare quanto segue.

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è disciplinata dall'art. 2463-bis del codice civile (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Dette società sono regolate da uno statuto standard (approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138) che non può essere modificato né implementato con aggiunte di alcun tipo. Lo statuto, quindi, non potrà essere personalizzato secondo le esigenze della società e dei soci e in particolare non ci si potrà avvalere delle seguenti possibilità (consentite nella s.r.l. ordinaria anche con capitale inferiore a 10.000,00 euro):

- prevedere l'indicazione della durata della società, che sarà pertanto necessariamente a tempo indeterminato con la conseguenza che a norma dell'art. 2473 c.c. i soci hanno diritto di recesso senza alcuna limitazione;
- prevedere l'indicazione della scadenza degli esercizi sociali (per cui è incerto se detta scadenza maturi 365 giorni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, o dall'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero al 31 dicembre di ogni anno solare);
- disciplinare i poteri di amministrazione e di rappresentanza (stabilendo ad esempio la necessità di firma congiunta, o la riserva del potere di rappresentanza a qualcuno soltanto degli amministratori, o l'autorizzazione dei soci per determinati atti più importanti);
- prevedere clausole di prelazione o gradimento in caso di cessione delle quote sociali;
- prevedere maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell'assemblea dei soci (neanche per le modificazioni dell'atto costitutivo, o per deliberazioni di particolare importanza);
- prevedere clausole di conciliazione ed arbitrato per l'ipotesi di controversie tra soci, o tra soci e organi sociali;
- prevedere possibilità di convocare l'assemblea entro 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio sociale (invece che 120 giorni);

- prevedere diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468, comma terzo cod. civ. e ulteriori cause di recesso;
- prevedere la possibilità di emettere titoli di debito per reperire sul mercato risorse finanziarie;
- prevedere la possibilità di tenere l'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale.

Infine, i soci di una s.r.l. semplificata possono essere solo persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche.

Per la costituzione della s.r.l. semplificata non sono dovuti onorari notarili, né imposte di bollo o diritti di segreteria. E', invece, dovuta l'imposta di registro nella misura di euro 200 e i diritti camerali nella misura di euro 130.

L'attività gratuita del notaio riguarda esclusivamente la stipula dell'atto costitutivo e la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, con esclusione di qualsiasi consulenza sul punto (per la quale sono dovuti i normali onorari notarili).